



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2020/01903

2020/250/01029

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 30/06/2020

Altri Settori:

Estensore: D'Elia Maurizio

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: DISPOSIZIONI TECNICHE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI FUMI RIVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE, APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE (RISTORANTI, PIZZERIE, FRIGGITORIE ETC.) ED ATTIVITÀ A QUESTE ASSIMILABILI.
PROROGA VALIDITÀ ORDINANZA DIRIGENZIALE N.2019/02271 (2019/250/00311) DEL 31/12/2019

| Responsabili procedimento | Data Visto |
|----------------------------------|----------------------------|
| Giovanni Ventrella | 30/06/2020 |
| Dirigente | Data Sottoscrizione |
| Vito Nitti | APPOSTA IL 30/06/2020 |

Il Direttore della Ripartizione
“Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”
Dott. Ing. Vito NITTI

VISTA l’O.D. n.2019/2271 del 31/12/2019, avente ad oggetto: “*Disposizioni tecniche in materia di vigilanza e controllo sui sistemi di evacuazione dei fumi rivenienti da attività produttive ad inquinamento scarsamente rilevante, appartenenti alla categorie degli esercizi commerciali del settore alimentare (ristoranti, pizzerie, friggitorie etc.) ed attività a queste assimilabili. PROROGA VALIDITÀ ORDINANZA DIRIGENZIALE N.2014/01057 (2014/250/00114) DEL 07/10/2014. Ordinanza Dirigenziale 2014/00502 (2014/250/00007) del 15/05/2014 – Modifiche ed integrazioni*”;

DATO ATTO che, a tutt’oggi, permangono tutte le motivazioni sottese all’adozione del predetto provvedimento dirigenziale;

RITENUTO necessario, dunque, prorogare la validità del dispositivo di cui all’Ordinanza Dirigenziale n.2019/02271 del 31/12/2019 **fino al 31/12/2020** in ragione della esigenza di consentire il perfezionamento degli adempimenti necessari a sottoporre alle valutazioni del competente Consiglio Comunale lo schema dell’apposito *Regolamento*, elaborato dalla *Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”*, sulla base di indicazioni dell’apposito *Tavolo Tecnico*;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 34 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella L. 22/12/2011, n. 214;

VISTA la Norma UNI 10339:2005;

VISTA la Norma UNI 10169:2001;

VISTA la Norma UNI-CIG 7129:2008;

VISTA la Norma UNI-EN 13779/2008;

VISTO l’art. 674 del Codice Penale;

VISTO l’art. 884 del Codice Civile;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

“ORDINA
sul territorio comunale:

1. *Tutti i punti che determinano emissione scarsamente rilevante di vapori/fumi/odori di cottura, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e assimilabili, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco al tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente.*
 - *Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l’esterno possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell’impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato.*
 - *In ogni caso, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche, entro e non oltre il 30/06/2022, tali esercizi dovranno adeguarsi alle specifiche di seguito indicate, ovvero prima, nel caso di cambio di titolarità dell’esercizio o di modifica, di qualunque natura, dell’attività.*
 - *Le piccole lavorazioni, tostiere, fornelli a microonde, macchine per il caffè e similari non necessitano di cappe.*

- Inoltre, i sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma UNI 10339:2005.

2. Le cappe di aspirazione e le canne fumarie devono possedere le seguenti caratteristiche specifiche:

Cappe di aspirazione

- Cappa sui fuochi e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a $0,4 \times h$, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura.
- Cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2m/s con alla base idoneo raccoglitore per i depositi grassi.
- Velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50m/s.
- Reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e, nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura almeno dell'80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti) con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a 2,50m dal piano di calpestio.
- Comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro.
Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono essere dotati delle migliori tecnologie per l'abbattimento del particolato.

Canne fumarie

- Essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alla normativa vigente;
- essere di materiale impermeabile, resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento; l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria;
- avere andamento preferibilmente verticale rettilineo senza restringimenti;
- non accogliere lungo il proprio percorso altri scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;
- avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale;
- essere poste a distanza superiore a 20cm rispetto a strutture lignee o avere una controcanna in materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3,00cm;
- sfociare sul coperto, con esclusione di espulsione a parete, e quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di 10m, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale;
- avere coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2°C, con l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono.

I camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Le bocche (**comignoli**) dei camini devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati. In ogni caso devono avere quota di sbocco sulle coperture ed anche essere posti a distanza non minore di 10,0m da fabbricati limitrofi, abbaini e superfici finestrate.

Se la distanza, invece, è minore di 10,0m in caso di coperture a tetto i camini devono avere quota di sbocco almeno 1,5m superiore al colmo del tetto su cui insistono ed anche, contemporaneamente, almeno 1,5m superiore al colmo del tetto dell'edificio posto a distanza minore di 10,0m.

Se invece si tratta di copertura piana la quota di sbocco dovrà essere almeno 0,50m superiore alla quota di colmo del muretto d'attico ovvero alla quota di copertura, in assenza del muretto d'attico.

In caso il fabbricato limitrofo (o l'abbaino o la superficie finestrata) sia posto dal comignolo a distanza compresa fra 10,0 e 50,0m, il comignolo avrà quota di sbocco non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10,0m.

3. Sia in caso di esigenze di adeguamento di comignoli che nel caso di nuove installazioni, **potranno essere consentite situazioni difformi o non contemplate dalle presenti disposizioni, solo in casi eccezionali - di seguito esplicitati - e per i quali non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ottemperare a quanto stabilito nel presente provvedimento.**

A tal fin, e innanzi tutto dovrà essere dimostrato che l'immobile su cui si interviene sia privo di posizioni quali: intercapedini direttamente utilizzabili allo scopo, cavedi, cortili interni comunque utili a consentire l'installazione di camini/comignoli per raggiungere la copertura senza interferenze.

Dovrà, altresì, essere dimostrato che la conformazione del manufatto su cui si interviene e/o quelli posti nelle vicinanze rappresentano un ostacolo particolarmente rilevante ai fini di consentire il rispetto delle condizioni stabilite nella presente Ordinanza [es. assenza di diritti su cavedi/cortili interni; prossimità di edifici di altezza molto maggiore e tale da rendere necessaria canna fumaria di altezza maggiore di 6m (misurata a partire dal piano di copertura ovvero dal colmo del tetto) in assenza di una posizione prossima di ancoraggio etc.].

Potranno essere valutati casi eccezionali anche quelli nei quali, pur essendo tecnicamente possibile l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura, l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura **non sia possibile** per motivi di contrasto architettonico e/o decoro che possono verificarsi in:

- centro storico o zone di interesse ambientale contraddistinte come zone urbanistiche A1 - A2;
- zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).

La verifica del soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto 3) che precede è eseguita dalla Ripartizione "Urbanistica ed Edilizia Privata" anche per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Bari, cui dovrà essere avanzata richiesta di nulla osta alla deroga.

Al fine di ottenere la **deroga** al presente provvedimento, dovrà essere presentata al Comune apposita istanza motivata e corredata almeno dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica esplicativa, con indicazione di tipologia e caratteristiche delle apparecchiature installate;
- planimetria della zona in scala 1:2000 o superiore se disponibile;
- pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate;

- fotografie, sezioni e/o prospetti che evidenzino la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti;
- parere dell'Autorità competente e/o dell'Ente delegato in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).

Poiché il D.Lgs. 152/06 non prevede alcuna deroga all'obbligo di immissione dei prodotti di combustione in canna fumaria, mentre per i vapori di cottura le norme UNI-CIG 7129/3, punto 4.1, e UNI-EN 13779/2008, punto A.2.3, se lo scarico a tetto non è possibile, consentono lo scarico diretto a parete secondo quanto previsto in UNI 7129/2, ai fini dell'ottenimento della deroga lo scarico di aria esausta dovrà essere in categoria EHA2¹ a distanza di almeno 8m dallo stabile vicino e almeno 2m da un'apertura sulla stessa parete, il volume di scarico non dovrà superare 0,5m³/s, la velocità dovrà essere almeno 5m/s. Poiché l'aria estratta da cappe di aspirazione a servizio di cucine professionali è in categoria EHA4², dovranno essere previsti idonei sistemi di filtrazione e di abbattimento dei vapori e odori di cottura, con specifica certificazione di idoneità dell'impianto che faccia espresso riferimento alla categoria EHA assicurata, opportunamente mantenuti dal titolare dell'attività ovvero della società preposta per tale scopo, in perfette condizioni di funzionamento, tramite i necessari interventi di manutenzione periodica per i quali dovrà essere stipulato ed esibito specifico contratto manutentivo con soggetto specializzato, dal quale siano desumibili la tipologia degli interventi e le cadenze periodiche. Per quel che riguarda l'uso di combustibili per gli impianti di cottura i prodotti della loro combustione dovranno essere comunque immessi in canna fumaria e, pertanto, si suggerisce l'uso di impianti elettrici.

Resta ferma, comunque, l'applicazione dell'art. 674 C.P. e dell'art. 844 C.C. qualora sia determinato nocumento al vicinato nonostante l'impiego di sistemi di filtrazione ed abbattimento di vapori e odori di cottura, anche se certificati.

4. PROCEDURE:

Sia nel caso di impiego di sistemi di evacuazione che pervengono in copertura che nei casi nei quali sarà stato accertato il soddisfacimento delle condizioni che consentono la deroga (attraverso il rilascio del succitato nulla osta da parte della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata/SUE), il proponente dovrà utilizzare esclusivamente l'apposita modulistica e, seguendo le relative procedure - scaricabili dalla sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Bari - dovrà presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - immediatamente efficace - alla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene, che eseguirà sulla medesima i necessari controlli. In mancanza, la Segnalazione si riterrà rigettata.

Nei casi di richiesta di deroga, alla SCIA dovrà essere allegato il nulla osta della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata/SUE.

Tale SCIA sarà, in ogni caso, resa disponibile dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene alle autorità competenti per i possibili controlli sull'attività.

5. CONTROLLI:

La Ripartizione "Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile" fornirà supporto alla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene. Si eseguiranno verifiche sul rispetto delle norme di specifica competenza istituzionale: il Regolamento di Igiene, il Regolamento Generale Edilizio, le norme di cui al DPR 380/2001 vigenti nonché l'avvenuta presentazione della

¹ EHA (exhaust air) = Aria esausta.

EHA2 = Aria contenente impurità derivanti da attività umane come camere da pranzo, cucine per la preparazione di bevande calde, negozi, spazi di deposito in edifici destinati ad uffici, camere d'albergo, spogliatoi, dove sia consentito fumare.

² EHA4 = Aria contenente impurità e odori in concentrazione significativamente maggiore di quella permessa per l'aria interna di zone occupate da persone.

comunicazione alla Città Metropolitana di Bari delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante, con applicazione delle conseguenti sanzioni.

In particolare, ove a seguito di controlli da parte dei soggetti preposti per legge, venga riscontrata l'assenza di contratto di manutenzione periodica, ciò dovrà essere segnalato all'ASL/Bari - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) per la immediata adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività.

Nel caso in cui l'emissione in atmosfera, sebbene proveniente da attività ad emissione scarsamente rilevante (e, quindi, non soggetta a specifica autorizzazione alle emissioni), sia considerata pericolosa per la salute pubblica a giudizio del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ASL/Bari (che potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia), il SISP medesimo applicherà le sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 ed informerà il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) ASL/Bari. Quest'ultimo provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari a carico dell'attività produttiva interessata.

Si precisa che la Ripartizione "Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile" e/o altri Organi di controllo non potranno dare seguito ad eventuali richieste di intervento che riguardino questioni non riconducibili alle fattispecie sopra richiamate, bensì relative a questioni regolate dal Codice Civile o dai Regolamenti condominiali e, dunque, di natura privatistica.

AVVERTE che:

salvo che il fatto costituisca reato, a carico di coloro che non osservano la presente ordinanza è comminata una sanzione amministrativa - pecuniaria prevista dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e comunque nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate".

DISPONE, altresì, che la presente Ordinanza:

- abbia validità fino al 31/12/2020;
- sia pubblicata per n.10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Bari con efficacia notiziale;
- sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it);
- sia trasmessa:

per i conseguenti adempimenti, di rispettiva competenza:

- alla Ripartizione "Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile";
- alla Ripartizione "Urbanistica ed Edilizia Privata"/SUE;
- alla Ripartizione "Sviluppo Economico"/SUAP;
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Bari;
- all'ARPA Puglia - Direzione Generale;
- all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica;
- all'ARPA Puglia - DAP Bari;
- all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);

- all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.);

- all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.eS.A.L.);

- all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Dipartimento di Prevenzione – SIAV “B”;

nonché, per opportuna conoscenza:

- alla Ripartizione “Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche”;

- alle Associazioni di categoria, presenti sul territorio comunale, interessate dal presente provvedimento (commercianti, esercenti, artigiani, amministratori di condominio *etc.*).

A norma dell'art.3, comma 4°, della L. n.241 del 07/08/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia - sede di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Bari;

ovvero

- è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Bari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 30/06/2020 ed è divenuta esecutiva in data 30/06/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>